



REGOLAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TUTORATO

(Emanato con D.R. n. 73 del 18 Gennaio 2016)

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, tipologie e organizzazione del tutorato

Art. 2 – Il Tutorato alla pari – Definizione

Art. 3 – Tipologie di Tutorato alla pari

TITOLO 2 – TUTORATO INFORMATIVO

Art. 4 – Definizione

Art. 5 – Organizzazione e attività

TITOLO 3 – TUTORATO SPECIALISTICO E DIDATTICO

Art. 6 – Definizione

Art. 7 – Organizzazione e attività

TITOLO 4 – TUTORATO ONLINE

Art. 8 – Definizione

Art. 9 – Organizzazione e attività

TITOLO 5 – SELEZIONE E AFFIDAMENTO INCARICHI

Art. 10 – Modalità e criteri di selezione

Art. 11 – Affidamento degli incarichi e valutazione delle prestazioni

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, tipologie e organizzazione del tutorato

1. Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, nonché dalle disposizioni interne di Ateneo, l'Università degli Studi di Messina assicura un servizio di tutorato finalizzato a guidare ed assistere i propri studenti nell'arco dell'intero percorso formativo. Il servizio di tutorato deve rispondere alle esigenze di orientamento, informazione e assistenza dello studente e di attiva partecipazione alle iniziative universitarie e si pone l'obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità dell'apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso.
2. I servizi di tutorato sono progettati, organizzati e monitorati nel quadro delle azioni di miglioramento dell'orientamento e della didattica di Ateneo.
3. Il presente regolamento disciplina le tipologie e le modalità organizzative del c.d. "tutorato alla pari", così come definito al successivo art. 2, ferme restando le attività di tutorato didattico svolte dai professori e dai ricercatori dell'Ateneo come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, nonché le attività tutoriali svolte all'interno dei corsi di Master e degli altri corsi post-laurea svolte da figure professionali specifiche.
4. Le attività di Tutorato alla pari possono essere programmate e gestite sia a livello di Amministrazione centrale, attraverso il C.O.P. – Centro di Orientamento e Placement, sia a livello di Dipartimenti, Scuole Interdipartimentali di Raccordo e Centri di Ateneo; la scelta del modello organizzativo/gestionale è effettuata secondo criteri di funzionalità, efficienza ed efficacia.
5. Resta fermo il ruolo di coordinamento e di presidio generale dei processi da parte del C.O.P., che cura anche la rendicontazione dei fondi assegnati a tale scopo.

Art. 2 – Il Tutorato alla pari – Definizione

1. Il Tutorato alla pari è il tutorato svolto da uno studente senior che mettendo a disposizione la propria esperienza universitaria, fornisce supporto ad altri studenti di pari livello o di livello inferiore di studi.
2. Per studente senior si intende lo studente capace e meritevole iscritto ad un corso di laurea magistrale o almeno al quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico o ad un corso di dottorato di ricerca dell'Ateneo.
3. Il tutor, anche a seguito di una specifica formazione a cura delle strutture dell'Ateneo, favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla carriera universitaria e facilita il rapporto con l'organizzazione universitaria nelle sue diverse articolazioni didattiche e amministrative.
4. In particolare il tutor può svolgere le seguenti attività:
 - a. accoglienza dello studente appena iscritto per agevolare l'inserimento nella realtà universitaria e svilupparne la capacità di orientamento e organizzazione del proprio tempo;
 - b. attività di orientamento sia in sede che fuori sede per favorire la scelta del corso di studio da parte di potenziali studenti universitari;
 - c. informazione agli studenti sull'organizzazione generale dell'Ateneo e in particolare delle attività didattiche, nonché sulle principali procedure e scadenze amministrative riguardanti la carriera;

- d. azioni didattico - integrative con interventi paralleli e complementari agli insegnamenti curriculari attraverso esercitazioni, seminari e laboratori anche finalizzati al recupero di carenze formative o di ritardi nel percorso di studi;
 - e. azioni di supporto nei laboratori didattici e nelle esercitazioni in classe (es. preparazione di materiali didattici, assistenza in presenza, correzione di elaborati, ricevimento one to one);
 - f. attività di supporto per la definizione del piano di studio e per la scelta dell'elaborato finale;
 - g. sostegno per lo sviluppo di adeguati approcci allo studio universitario;
 - h. accoglienza e integrazione dello studente straniero al fine di agevolarne l'inserimento nel contesto universitario e cittadino;
 - i. supporto allo studio per studenti disabili o con disturbi specifici di apprendimento.
5. Il tutor ha diritto di:
- a. ricevere una formazione specialistica adeguata per lo svolgimento del servizio, se necessaria;
 - b. essere assistito dagli uffici preposti dell'Ateneo e dai docenti di riferimento;
 - c. portare avanti regolarmente la propria attività di studio;
 - d. ricevere riconoscimento e regolare compenso per l'attività svolta secondo le deliberazioni degli organi dell'Ateneo e secondo i regolamenti in materia;
 - e. disporre delle attrezzature ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività.
6. Il tutor deve:
- a. svolgere le attività assegnategli con diligenza e puntualità e secondo le modalità e le tempistiche definite nel contratto nonché curare con regolarità gli adempimenti amministrativi legati al servizio;
 - b. partecipare agli incontri di formazione e aggiornamento previsti dalle strutture dell'Ateneo;
 - c. rispettare gli obblighi di riservatezza;
 - d. rispettare le norme in materia di sicurezza e igiene nelle strutture universitarie in cui opera.
7. L'attività del tutor viene valutata, a fine servizio, dal referente responsabile per la realizzazione del servizio.
8. Il responsabile della struttura a cui sono assegnati gli studenti collaboratori è tenuto a:
- a. assicurare allo studente le condizioni per una proficua attività di collaborazione, fornendogli le necessarie istruzioni e disposizioni e favorendo il suo inserimento nella struttura;
 - b. verificare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente;
 - c. valutare l'attività di collaborazione, fornendo al competente Ufficio dell'Ateneo una sintetica relazione al termine della prestazione.

Art. 3 – Tipologie di Tutorato alla pari

1. Le attività istituzionali di Tutorato alla pari degli studenti universitari si articolano nelle seguenti forme:
- a. Tutorato informativo: garantisce un servizio d'informazione sull'organizzazione della didattica, sugli adempimenti amministrativi relativi alla carriera studentesca, sui diversi aspetti della vita universitaria;
 - b. Tutorato Specialistico e Didattico: inteso come servizio integrativo delle attività didattiche in aree disciplinari nelle quali si registrano particolari esigenze di

- sostegno delle attività formative erogate (corsi, esercitazioni, seminari, laboratori), nonché servizio di supporto ai fini dell'orientamento;
- c. Tutorato on line: ha il compito di orientare, facilitare e ottimizzare i processi di apprendimento, di monitorare l'andamento della classe e/o dei singoli, stimolare l'apprendimento degli studenti e la loro partecipazione alle attività formative e gestire le problematiche legate alla fruizione degli insegnamenti in modalità e-learning.

TITOLO 2 – TUTORATO INFORMATIVO

Art. 4 – Definizione

1. Il Tutorato Informativo, così come definito al precedente art. 3, comma 1, lettera a) viene svolto da studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
2. Le attività di tutorato sono svolte dagli studenti nelle forme e secondo le modalità e i limiti previsti dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
3. Il Tutorato Informativo è rivolto a studenti, italiani e stranieri, iscritti ai corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale o a ciclo unico, con particolare riguardo alle matricole, nonché a studenti disabili o con disturbi specifici di apprendimento.

Art. 5 - Organizzazione e attività

1. Il Tutorato Informativo è gestito e coordinato dal C.O.P.
2. I tutor selezionati svolgono le seguenti attività:
 - supporto alla ricerca, raccolta e diffusione di informazioni relative ai corsi di studio e alla didattica;
 - assistenza relativa alle pratiche di tipo amministrativo ed indirizzo alle strutture amministrative preposte;
 - affiancamento nella comprensione dei diversi aspetti della vita universitaria;
 - supporto nelle attività di accoglienza delle nuove matricole presso i Campus Universitari o presso i Dipartimenti durante i Matricola Day;
 - supporto nelle attività di informazione sulla compilazione dei piani di studio e assistenza nella compilazione del piano di studio;
 - assistenza per l'organizzazione dello studio e del piano esami;
 - monitoraggio rispetto all'andamento del percorso di studi;
 - partecipazione agli eventi orientativi e informativi promossi dall'Ateneo per gli studenti già iscritti o in procinto di iscriversi.
 - accoglienza e integrazione dello studente straniero al fine di agevolare l'inserimento nel contesto universitario e cittadino e per il superamento di eventuali difficoltà di tipo linguistico e relazionale;
 - assistenza dello studente disabile o con disturbi specifici di apprendimento al fine di ridurre o eliminare gli ostacoli ad un adeguato inserimento dello stesso nell'ambiente universitario (accompagnamento a lezioni, recupero di appunti, intermediazione con i docenti, disbrigo pratiche amministrative e di segreteria e altro).
3. I tutor potranno svolgere la loro attività presso le sedi dell'Università degli Studi di Messina, presso alcuni eventi fieristici e presso i Campus Universitari.

TITOLO 3 – TUTORATO SPECIALISTICO E DIDATTICO

Art. 6 – Definizione

1. Il Tutorato Specialistico e Didattico, così come definito al precedente art. 3, comma 1, lettera b) viene svolto da studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
2. Le attività di tutorato sono svolte dagli studenti nelle forme e secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa nazionale in materia di tutorato e dal presente Regolamento.
3. Il Tutorato Specialistico e Didattico si può articolare in:
 - a. attività didattico–integrative: corsi, esercitazioni, seminari e laboratori ad integrazione degli insegnamenti curriculari;
 - b. attività a sostegno delle scelte didattiche: attività di orientamento per favorire la scelta del corso di studio a completamento di quanto sviluppato dal C.O.P., supporto per la definizione del piano di studio e dell'elaborato finale, sostegno per lo sviluppo di adeguati approcci allo studio universitario.

Art. 7 - Organizzazione e attività

1. Il Tutorato Specialistico e Didattico viene assicurato dai Dipartimenti e dalle Strutture Interdipartimentali di Raccordo.
2. Il Tutorato Specialistico e Didattico può essere erogato anche dal C.O.P. per le azioni a sostegno delle scelte didattiche. Il C.O.P., relativamente al tutorato specialistico, ha in particolare la funzione di:
 - curare i processi di assegnazione alle strutture dell'Ateneo dei fondi destinati a tale tipologia di tutorato;
 - assicurare il supporto amministrativo e di consulenza alle strutture assegnatarie per gli aspetti gestionali dei fondi;
 - assicurare il controllo delle attività svolte e la loro compatibilità rispetto al presente Regolamento;
 - garantire un sistema di rilevazione del numero di utenti per le diverse tipologie di tutorato, che verifichi le ricadute in termini di superamento esami e di velocizzazione del percorso formativo;
 - provvedere alla formazione generale dei tutor specialistici.
3. Le strutture responsabili delle attività di Tutorato Specialistico e Didattico organizzano i servizi tutoriali con i fondi stanziati dall'Ateneo su appositi fondi ministeriali e/o su fondi propri.
4. I fondi ministeriali e gli stanziamenti di Ateneo possono essere assegnati alle strutture destinatarie sulla base di progetti che, secondo l'aderenza dei contenuti alle tipologie di attività tutoriali indicate all'art. 6, comma 3, siano rivolti al soddisfacimento di esigenze tutoriali risultanti da dati rappresentativi di specifiche criticità relative agli insegnamenti/esami e/o di esigenze di sostegno rilevate.
5. La valutazione degli eventuali progetti e la proposta di riparto del finanziamento viene effettuata da apposita commissione nominata dal Rettore. La commissione può prevedere i seguenti criteri nella selezione dei progetti: aderenza dei contenuti alle tipologie di attività tutoriali; pertinenza degli obiettivi previsti alle esigenze tutoriali risultanti da dati rappresentativi delle criticità relative agli insegnamenti/esami dando priorità ad attività di

tutorato didattico - integrative e di supporto agli insegnamenti relative a corsi del primo anno; pertinenza a specifiche esigenze di sostegno ai servizi agli studenti; comprovata efficacia delle azioni proposte.

6. Le strutture destinatarie dei finanziamenti per il Tutorato Specialistico e Didattico sono tenute a rilevare e comunicare i dati per il monitoraggio delle attività promosse e a predisporre una relazione quantitativa e qualitativa, a consuntivo, che dia evidenza delle attività svolte con i fondi assegnati e dei risultati ottenuti.
7. Le relazioni devono essere trasmesse al C.O.P. anche ai fini della ripartizione dei fondi per l'anno accademico successivo.

TITOLO 4 – TUTORATO ONLINE

Art. 8 – Definizione

1. Il Tutorato Online può essere garantito avvalendosi di studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
2. Il Tutorato Online ha principalmente la finalità di costruire, mantenere e sviluppare l'interazione didattica con lo studente, assicurando che la condizione di distacco fisico non costituisca una criticità nell'apprendimento.
3. La figura del Tutor Online è riconducibile ai seguenti profili che possono cumularsi in capo ad una medesima persona:
 - a. tutor disciplinare, che svolge la sua attività nelle classi virtuali;
 - b. tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;
 - c. tutor tecnico, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).

Art. 9 - Organizzazione e attività

1. L'individuazione degli insegnamenti che necessitano dell'attività di Tutorato Online avviene su indicazione dei Dipartimenti.
2. Le strutture responsabili delle attività di Tutorato Online organizzano i servizi tutoriali con i fondi stanziati dall'Ateneo e/o con appositi fondi ministeriali e/o con fondi propri.
3. Le strutture destinatarie dei finanziamenti per il Tutorato Online sono tenute a monitorare le attività promosse e a predisporre annualmente a consuntivo una relazione quantitativa e qualitativa, che dia evidenza delle attività svolte con i fondi assegnati e dei risultati ottenuti.
4. Il C.O.P. effettua attività di monitoraggio e controllo dell'intero processo e verifica la conformità al presente regolamento delle attività svolte dalle strutture didattiche.

TITOLO 5 – SELEZIONE E AFFIDAMENTO DI INCARICO

Art. 10 – Modalità e criteri di selezione

1. La selezione è riservata agli studenti senior per le attività tutoriali e avviene attraverso una selezione indetta con apposito avviso pubblico per attività di collaborazione di carattere mirato. Presupposti per la partecipazione alla selezione sono il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento e la regolarità del pagamento delle tasse

universitarie. Pertanto, all'atto della domanda di partecipazione alla selezione, lo studente è tenuto ad esibire la documentazione utile a dimostrare il pagamento delle tasse universitarie relative all'anno accademico immediatamente precedente a quello di riferimento della selezione. Ai tutor dovranno essere assicurate, a cura dell'Università, specifiche attività di formazione, da compensare forfetariamente, ad integrazione del corrispettivo previsto per l'erogazione del servizio, nella misura indicata nell'avviso di selezione pubblica.

2. I processi di selezione, compresa l'emanazione dell'avviso, sono gestiti dal C.O.P.
3. L'avviso di selezione viene pubblicato nel sito www.unime.it
4. La selezione è per titoli e/o colloquio e deve mirare alla individuazione, secondo regole di trasparenza, imparzialità e speditezza di procedure, di studenti capaci e meritevoli e con attitudine alle attività da svolgere. In particolare, per quanto riguarda gli studenti dei corsi di laurea magistrale, la selezione valuterà il merito in considerazione dei CFU acquisiti e del voto e della motivazione del candidato allo svolgimento del servizio. Relativamente agli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca verrà data priorità, a parità di merito, ai dottorandi senza borsa.
5. La selezione è effettuata da una commissione formata da almeno tre componenti, scelti tra il personale docente e amministrativo dell'Ateneo in relazione alle competenze richieste. La commissione può essere integrata da altri componenti in relazione alla specificità delle attività bandite. Al termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito per ciascuna tipologia di tutorato che rimane valida per un anno a partire dalla data di pubblicazione. Alle graduatorie possono attingere tutte le strutture riconosciute idonee per l'avvio di incarichi di tutorato.
6. Le graduatorie sono pubblicate nel sito www.unime.it alla medesima pagina web dell'avviso di selezione.

Art. 11 – Affidamento degli incarichi

1. Gli studenti selezionati stipulano con l'Ateneo apposito contratto di collaborazione. Al momento della stipula del contratto lo studente tutor deve essere in possesso dello status di studente dell'Università; il rapporto di collaborazione cessa automaticamente in caso di conseguimento del titolo successivamente alla stipula del contratto e in costanza del rapporto di collaborazione.
2. Il contratto è stipulato sulla base degli elementi indicati nell'avviso di selezione pubblica e, una volta firmato, può essere modificato in uno dei suoi elementi essenziali (durata, compenso, ore di prestazione) solo in casi eccezionali e per ragioni sopravvenute, debitamente motivate. Il tutor non può essere dipendente dell'Università. Per comprovate esigenze relative a progetti di tutorato di particolare complessità o di attività tutoriali di natura didattico - integrativa in ambiti disciplinari specialistici è consentita la stipula e la contemporanea titolarità di più di un contratto con uno stesso soggetto, previa adeguata motivazione e salvaguardando l'esigenza del regolare svolgimento degli studi da parte dell'interessato.
3. È cura delle strutture che hanno promosso la selezione procedere alla stipula dei contratti. Copia dei contratti stipulati deve essere trasmessa al C.O.P.
4. Ogni contratto ha di norma una durata fino a un massimo di 200 ore per anno accademico, salvo diversa disposizione contenuta nell'avviso pubblico di selezione. Possono essere stipulati contratti anche per un numero inferiore di ore fermo restando il limite minimo di 30 ore. Il compenso orario per l'erogazione del servizio ed il compenso forfetario per la

partecipazione alle attività di formazione - di cui all'art. 10 comma 1 - sono definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Il tutor che effettua meno del 30% delle ore previste dal contratto non ha diritto ad alcun compenso. E' fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.

5. Ogni contratto di tutorato deve prevedere un referente responsabile.
6. Per i tutor assegnatari di incarico sono previste, a cura delle strutture didattiche e/o dal C.O.P., attività di formazione generale e/o specialistica in riferimento al ruolo, alle mansioni e alle attività da svolgere.
7. All'atto di sottoscrizione del contratto, sono altresì messi a disposizione dell'interessato:
 - a. il registro presenze, eventualmente anche in forma telematica;
 - b. la scheda di rilevazione dell'attività svolta da compilarsi a cura del tutor a conclusione del servizio. Apposita sezione permette al referente responsabile di inserire la propria valutazione finale, eventualmente anche in forma telematica.
8. In conformità alle norme contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e alle specifiche deliberazioni in materia degli organi accademici e ai sensi dell'art 10 del D.M. 270/2004, l'attività di tutorato può essere oggetto di riconoscimento in crediti formativi, come attività in tutto o in parte sostitutiva dell'attività di stage, ovvero fra le 'altre attività formative' nei casi in cui sia valutata dalla Commissione Didattica del Dipartimento attinente e coerente con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente interessato. L'attività di tutorato riconosciuta permette l'acquisizione di crediti formativi ma non dà luogo a votazione.
9. Le attività tutoriali e didattico - integrative affidate agli studenti iscritti a un corso di dottorato di ricerca con le modalità di cui al presente regolamento, devono intendersi svolte al di fuori delle ore di attività tutoriali e didattico - integrative previste per i dottorandi quale parte integrante del loro progetto formativo.
10. Il compenso è corrisposto in un'unica soluzione al termine della prestazione ed entro 60 giorni dalla presentazione del foglio presenze e della scheda di rilevazione dell'attività alla struttura che ha stipulato il contratto. Il compenso è soggetto al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente in materia ed è compatibile con la fruizione delle borse regionali per il diritto allo studio di cui decreto legislativo n . 68 del 29 marzo 2012 (borse regionali per il diritto allo studio).